

La società fallita e cancellata può “rivivere”

Il giudice del Registro può revocare la cancellazione di una società che aveva concluso il concordato fallimentare e distribuito il residuo ai soci

/ Maurizio MEOLI

Un interessante provvedimento del giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Napoli – del [22 settembre 2015](#), ma solo recentemente edito – precisa come, in considerazione del **principio di tipicità** delle annotazioni iscrivibili nel Registro delle imprese, ed in virtù dello scopo del predetto Registro di assicurare le esigenze di certezza e sicurezza dei traffici per coloro che intendano intrattenere rapporti con imprenditori e società iscritte, deve ritenersi fondata la domanda di revoca dell'iscrizione della cancellazione di una società fallita effettuata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge ovvero, nella specie, di una società fallita cancellata dal curatore dopo aver proceduto alla completa esecuzione del concordato fallimentare ed alla restituzione ai soci di beni residui già acquisiti alla massa fallimentare.

Quando un'iscrizione camerale sia avvenuta in mancanza dei presupposti legali, il giudice del Registro – su segnalazione dell'interessato, del Conservatore o di terzi – deve ordinarne con decreto la **cancellazione d'ufficio** (ex [art. 2191](#) c.c.), dopo aver sentito il titolare (o i titolari) della situazione giuridica iscritta e/o gli interessati, al fine di chiarire le ragioni dell'irregolarità ed eventualmente consentire le dovute rettifiche o regolarizzazioni.

La citata disposizione riguarda le ipotesi in cui si sia iscritto un fatto non vero o un atto per il quale la legge non preveda l'iscrizione o che sia stato iscritto nella sezione o nel Registro sbagliati. La cancellazione si caratterizza per operare retroattivamente, rimuovendo “ex tunc” gli effetti dell'iscrizione cancellata, salvi i diritti dei terzi di buona fede.

Come precisato dalle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite nn. [6070](#), [6071](#) e [6072/2013](#), per superare la **presunzione di estinzione** di una società cancellata occorre la prova di un fatto dinamico ovvero che la società abbia, in realtà, continuato ad operare, e dunque ad esistere, nonostante l'avvenuta cancellazione. Solo in tal caso è possibile rimuovere la cancellazione della società (di persone o di capitali).

Qualora all'estinzione delle società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un **fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, in quanto in caso contrario si sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, e, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta

si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, seppur azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi.

Come evidenziato, il giudice del Registro può attivarsi ex art. 2191 c.c. anche sulla base di una segnalazione esterna di soggetti interessati; e, alla luce di quanto osservato, quanto meno gli **ex soci** della società cancellata sono soggetti sicuramente interessati dagli effetti della decisione di revoca della cancellazione; e, quindi, una loro istanza è da prendere in esame.

A fronte di tutto ciò, rileva il combinato disposto degli [artt. 2188](#) e [2193](#) c.c. e dell'[art. 7](#) comma 2 lett. b) del DPR n. 581/1995, dal quale emerge il principio della **tipicità delle annotazioni**. A tale principio dovrebbe aggiungersi, “quale addentellato indispensabile”, quello della completezza delle iscrizioni ovvero della pubblicità di ogni mutamento o vicenda rilevante nella vita dell'impresa e tale da dover essere resa conoscibile ai terzi per la certezza dei traffici.

Orbene, nel caso della cancellazione di una società fallita dal Registro delle imprese, la formalità è prevista esclusivamente dall'[art. 118](#) comma 2 del RD 267/42 per le sole ipotesi di fallimento di una società chiuso ai sensi dell'art. 118 comma 1 nn. 3 e 4 (compiuta ripartizione finale dell'attivo e accertamento dell'impossibilità di utile prosecuzione della procedura).

La scelta di prevedere la cancellazione dell'ente da parte del curatore e l'iscrizione camerale dell'evento solo in queste due ipotesi deriva dal fatto che in entrambe, alla chiusura del fallimento, **non residua alcun bene** del patrimonio della fallita. La società, quindi, si trova nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e in una situazione liquidatoria; anzi, di più, ovvero in una liquidazione (concorsuale) già definita e conclusa.

Il legislatore, invece, non ha previsto l'iscrizione della cancellazione della società in ipotesi di chiusura del fallimento a seguito di **esecuzione di un concordato fallimentare**. E questo perché il piano concordatario potrebbe anche prescindere dalla cessione dei beni sociali ai creditori e, quindi, dall'azzeramento del patrimonio della società.

Ad ogni modo, manca la necessaria previsione (per la tipicità delle iscrizioni) di un atto (la cancellazione) da iscrivere.

L'esigenza di assicurare ai terzi la conoscibilità delle vicende della fallita, peraltro, è comunque assicurata dalla annotazione camerale del decreto di chiusura del fallimento per avvenuta esecuzione di un concordato.